

88. CIRCOLAZIONE STRADALE

A) Disposizioni generali

D.M. 8-8-1994

Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 1994, n. 193.

**D.M. 8 agosto 1994 <sup>(1)</sup>.**

Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida <sup>(2) (1/circ)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 1994, n. 193.

<sup>(2)</sup> Con D.Dirig. 21 giugno 1996 (Gazz. Uff. 28 giugno 1996, n. 150) sono state stabilite le caratteristiche del nuovo modello comunitario della patente di guida. Con [D.Dirig. 2 giugno 1997](#) (Gazz. Uff. 9 giugno 1997, n. 132) è stato approvato il nuovo modello della patente di guida. L'art. 1, [D.M. 16 luglio 1998](#) (Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181), ha così disposto:

«

Art. 1. 1. È recepita nell'ordinamento italiano la direttiva del Consiglio 96/47/CE che introduce il modello plastificato della patente di guida.

2. Il nuovo modello della patente di guida è allegato al presente decreto.

3. Il [decreto ministeriale 8 agosto 1994](#), che ha recepito la direttiva 91/439/CEE deve intendersi integrato dalle disposizioni previste dalla direttiva 96/47/CE». Con [D.M. 7 ottobre 1999](#) (Gazz. Uff. 26 ottobre 1999, n. 252) è stato approvato il nuovo modello di patente di guida.

<sup>(1/circ)</sup> Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ministero dei trasporti e della navigazione*: [Circ. 19 giugno 1996, n. 90/96](#); [Circ. 27 giugno 1996, n. 98/96](#); [Circ. 1 luglio 1996, n. 99/96](#); [Circ. 7 gennaio 1998, n. 2/98](#); [Circ. 15 gennaio 1998, n. 7/98](#); [Circ. 2 febbraio 1998, n. 12/98](#); [Circ. 12 febbraio 1998, n. 19/98](#); [Circ. 7 aprile 1998, n. 36/98](#); [Circ. 10 settembre 1998, n. 83/98](#); [Circ. 21 maggio 1999, n. 30/99](#); [Circ. 13 settembre 1999, n. 45/99](#); [Circ. 16 febbraio 2000, n. A8/2000/MOT](#);

- *Ministero dell'interno*: [Circ. 23 agosto 1999, n. M/2413/17](#).

---

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto il titolo IV del codice della strada: «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;

Vista la direttiva n. 80/1263/CEE Consiglio, del 4 dicembre 1980;

Vista la direttiva n. 91/439/CEE Consiglio, del 29 luglio 1991;

Considerata la necessità di adeguare le procedure nazionali in materia di patenti di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessità di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Decreta:

-----

- 
1. Si istituisce, conformemente alle disposizioni della direttiva n. 91/439/CEE, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario (descritto nell'allegato I).
  2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della Comunità europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane <sup>(2/a)</sup>.
  3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 9, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima <sup>(2)</sup>.

-----

<sup>(2/a)</sup> Comma così modificato dall'articolo unico, [D.M. 14 novembre 1997](#) (Gazz. Uff. 5 dicembre 1997, n. 284).

<sup>(2)</sup> Con D.Dirig. 21 giugno 1996 (Gazz. Uff. 28 giugno 1996, n. 150) sono state stabilite le caratteristiche del nuovo modello comunitario della patente di guida. Con [D.Dirig. 2 giugno 1997](#) (Gazz. Uff. 9 giugno 1997, n. 132) è stato approvato il nuovo modello della patente di guida. L'art. 1, [D.M. 16 luglio 1998](#) (Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181), ha così disposto:

«

*Art. 1.* 1. È recepita nell'ordinamento italiano la direttiva del Consiglio 96/47/CE che introduce il modello plastificato della patente di guida.

2. Il nuovo modello della patente di guida è allegato al presente decreto.

3. Il [decreto ministeriale 8 agosto 1994](#), che ha recepito la direttiva 91/439/CEE deve intendersi integrato dalle disposizioni previste dalla direttiva 96/47/CE». Con [D.M. 7 ottobre 1999](#) (Gazz. Uff. 26 ottobre 1999, n. 252) è stato approvato il nuovo modello di patente di guida.

---

2. 1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura nell'emblema disegnato a pag. 1 del modello comunitario di patente di guida.

2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.

3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di patente allegato alla direttiva n. 91/439/CEE, potranno essere apportate allo Stato italiano secondo la procedura prevista da tale direttiva.

-----

---

3. 1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

Categoria A: motocicli, con o senza sidecar.

Categoria B:

a) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice.

Categoria B+E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.

Categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

Categoria D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Categoria D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

2. Nell'ambito delle categorie A, è rilasciata una patente specifica dalla sottocategoria A1 per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm<sup>3</sup> e di potenza massima di 11 kW [\(2/b\)](#).

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

b) per «triciclo» e «quadriciclo» a motore, i veicoli definiti dall'art. 1, commi 3 e 4, lettera b) del [decreto ministeriale 5 aprile 1994](#);

c) per «motociclo», il veicolo le cui caratteristiche sono espresse nel [decreto ministeriale 5 aprile 1994](#) all'art. 1, comma 3;

d) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motoveicolo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;

e) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

4. Ai portatori di handicap titolari di patenti di guida si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada <sup>(3)</sup>.

-----  
[\(2/b\)](#) Comma così sostituito dall'art. 1, [D.M. 29 marzo 1999](#) (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

[\(3\)](#) L'art. 2, [D.M. 28 giugno 1996](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1996, n. 164) ha disposto che le norme contenute nel presente comma si applicano agli aspiranti conducenti portatori di handicap.

---

4. 1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.

2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'art. 7 verrà effettuata a bordo di tali veicoli.

-----  
5. 1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi della categoria B+E;

b) la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.

3. I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.

4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B.

-----  

---

**6. 1.** In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:

a) 16 anni:

per la sottocategoria A1;

b) 18 anni:

per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2;

per le categorie B, B+E;

per le categorie C, C+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

c) 21 anni:

per le categorie D, D+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85 [\(3/a\)](#).

2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un'età non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

-----  
[\(3/a\)](#) Comma così modificato dall'art. 2, [D.M. 29 marzo 1999](#) (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

---

**7. 1.** Il rilascio della patente di guida è subordinato, inoltre:

a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi

nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato, secondo le procedure previste dalla direttiva n. 91/439/CEE.

3. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana relativa a condizioni diverse da quelle di cui alla direttiva n. 91/439/CEE.

4. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea.

-----

---

**7-bis.** 1. È definita, secondo la procedura di cui all'art. 7-ter, una suddivisione dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I-bis, in particolare dei codici 04, 05, 44 e 55. Si segue la stessa procedura anche per decidere se l'utilizzazione di certe suddivisioni di codici comunitari armonizzati debba essere eventualmente resa obbligatoria.

2. Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico la parte degli allegati I e I-bis riguardante i codici armonizzati e

gli allegati II e III sono adottati secondo la procedura di cui all'art. 7-ter <sup>(4)</sup>.

-----

<sup>(4)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, [D.M. 23 febbraio 1999](#) (Gazz. Uff. 19 marzo 1999, n. 65).

---

**7-ter.** 1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato per la patente» composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'art. 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni, al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

4. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte <sup>(4)</sup>.

-----

8. 1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, può ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validità.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si può procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente.

3. Dopo la sostituzione, è fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro della Comunità europea che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

4. Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2, può essere negata la validità di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea. Può rifiutarsi, altresì, il rilascio di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della Comunità europea.

5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria.

6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente alla Comunità europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo è stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un altro Stato membro della Comunità europea con la patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.

-----

---

9. 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.

2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

-----

---

**10.** 1. Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV al presente decreto.

-----

---

**11.** 1. Gli articoli 5, comma 4, 6, comma 2, 7, comma 1, lettera *a*), nonché l'allegato II e l'allegato III, punto 10, del presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per l'applicazione degli altri articoli resta fermo il termine di attuazione della direttiva n. 91/439/CEE, stabilito al 1° luglio 1996. Questo termine resta fissato anche per l'entrata in vigore degli articoli 3, comma 6, 7, comma 3 e 10, sempreché, per tali disposizioni, sia intervenuto il richiesto accordo con la Commissione CEE.

-----

---

**12.** Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano parte integrante sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.

(Si omettono gli allegati) <sup>(5)</sup>

-----

<sup>(5)</sup> L'art. 3, [D.M. 28 giugno 1996](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1996, n. 164) ha disposto che a partire dal 1° luglio 1996 si applicano i seguenti punti previsti dall'allegato III della direttiva 91/439/CEE: «6.2», «9», «12.2», «13.1», «14.1», nella parte in cui dispongono norme minime non contemplate nel [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#). Ulteriori modificazioni agli allegati sono state disposte dall'art. 2, [D.M. 23 febbraio 1999](#) (Gazz. Uff. 19 marzo 1999, n. 65) e dagli artt. 3 e 4, [D.M. 29 marzo 1999](#) (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.